

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-939 del 27/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA HERAMBIENTE S.P.A. IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE (INCENERITORE) DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E DEPURATORE CHIMICO-FISICO SITO NELL'AREA IMPIANTISTICA DI VIA CAVAZZA NEL COMUNE DI MODENA. (RIF.INT. N. 139/02175430392). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-987 del 27/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA **HERAMBIENTE S.P.A.**

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE (INCENERITORE) DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI NON PERICOLOSI E DEPURATORE CHIMICO-FISICO SITO NELL'AREA IMPIANTISTICA DI VIA CAVAZZA NEL COMUNE DI MODENA.

(RIF.INT. N. 139/02175430392).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

Richiamata la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) recepita in Italia con il D.Lgs. 46/2014 entrato in vigore l’11 aprile 2014 a modifica del D.Lgs. 152/06 e s.m..

preso atto che con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 87 del 12/07/2022, è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

richiamate, altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il*

triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:

- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) “Waste Incineration” di agosto 2006, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
- il BRef “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- allegati I e II al D.M. 31/01/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13/06/2005:

1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;

2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di riesame di cui alla determinazione n. 177 del 18/01/2022 rilasciata da ARPAE di Modena a Herambiente s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4, in qualità di gestore dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e depuratore chimico fisico situati nell’area impiantistica di Via Cavazza 45 in Comune di Modena;

richiamata, la **comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA** presentata da Herambiente S.p.a. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 27/09/2022 (assunta agli atti con prot. n. 157976) e successiva integrazione del 04/01/2023 (assunta agli atti con prot. n. 1626) con la quale il gestore richiede la modifica:

Impianto chimico-fisico

1. introdurre nuovi codici EER all’elenco dei rifiuti ammessi a trattamento tramite le operazioni D9/D15 presso il depuratore chimico – fisico, con conseguente aggiornamento della tabella riportata nell’Allegato III, paragrafo D2.10 “Gestione dei rifiuti” punto 2, per consentire di rispondere alla domanda di trattamento a scala locale, regionale e nazionale generata dallo sviluppo di impianti di recupero della frazione organica urbana nonché nel distretto alimentare di impianti di valorizzazione/recupero delle frazioni organiche di scarto che attraverso processi di digestione anaerobica e/o aerobica producono biogas/biometano. Le tipologie di rifiuti da integrare sono:

- EER 19 06 03 “*liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*”;
- EER 19 06 04 “*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*”;
- EER 19 06 05 “*Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*”;
- EER 19 06 06 “*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*”;
- EER 19 06 99 “*Rifiuti non specificati altrimenti*”;

Le tipologie di rifiuti sopra indicate presentano caratteristiche di piena conformità al trattamento chimico – fisico. Inoltre per i suddetti rifiuti, verrà comunque valutata caso per caso l’idoneità al trattamento in fase di omologa.

2. proposta di utilizzo di materie prime seconde in sostituzione/integrazione di materie prime di sintesi utilizzate per garantire un adeguato trattamento chimico – fisico dei rifiuti e dei reflui ammessi all'impianto tra cui:

- Cloruro Ferrico al 40%;
- Acido Solforico al 50%;
- Calce Idrata;
- Sequestrante;
- Polielettrolita;

in quanto tali materie prime seconde possiedono i medesimi requisiti tecnici delle materie prime di sintesi ed inoltre il loro utilizzo consente, nel rispetto dell'ambiente, di prevenire il consumo di risorse evitando sprechi secondo i principi dello sviluppo sostenibile. L'adozione di materie prime di recupero non pregiudica in ogni caso la qualità dello scarico e garantisce complessivamente una maggiore sostenibilità ambientale del processo.

Con l'adozione delle materie prime seconde sarà annualmente verificato che le caratteristiche di pericolo delle stesse siano previste dal DM 272/2014 e che le quantità impiegate siano inferiori rispetto alle soglie previste dal decreto. Sarà validata annualmente la verifica di sussistenza presentata agli Enti che non determina l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. In caso di variazioni sarà rispettato quanto previsto dal decreto.

Il **Cloruro Ferrico al 40%** ha la funzione di coagulante all'interno del processo di trattamento chimico-fisico, favorendo la precipitazione dei materiali in sospensione. Le materie prime di recupero sono "**Coagulanti a base di ferro**" in cui lo ione ferro è disponibile sia in forma Fe(II) sia Fe(III) ed in concentrazione variabile; può variare inoltre l'anione distinguendosi tra cloruro, solfato o altro anione.

L'**Acido Solforico al 50%** è utilizzato per correggere il pH, portarlo a valori più bassi per favorire la rottura dei colloidi e migliorare la chiarificazione dei reflui in uscita dall'impianto. Le materie prime di recupero sono "**Soluzioni acide contenenti acido solforico**" in concentrazione variabile e possono presentare inoltre tracce di altri acidi ma in concentrazione inferiori all'acido solforico.

La **Calce Idrata** ha la funzione di correggere il pH e portarlo al valore ottimale per la precipitazione del ferro e degli altri metalli e avviare il processo di chiarificazione. "**Materiali a base di idrossido di calcio**", eventualmente contenenti altri idrossidi (es idrossido di magnesio), possono agire da correttori di pH ed avere la stessa funzione della calce idrata di sintesi.

L'**Agente Sequestrante** è utilizzato per incrementare la rimozione dei metalli tramite la precipitazione degli stessi come i solfuri che presentano minore solubilità. Il sequestrante può quindi essere costituito da "**Soluzioni acquose di solfuri organici, inorganici o in miscele tra di loro**", a concentrazione variabile, garantendo la rimozione del metallo.

I **Polielettroliti** hanno funzione flocculante e sono costituiti da polimeri carichi (anionici o cationici) che causano la coalescenza delle particelle più piccole formando fiocchi di maggiore dimensione e più facilmente separabili dalla frazione liquida. Tale funzione è realizzabile esclusivamente da tale classe di composti la cui denominazione **polielettrolita** è già compatibile con l'impiego di materie prime di recupero.

Il gestore chiede inoltre di potere inserire una specifica nella quale sia indicato che per l'impianto di depurazione chimico-fisico come reagenti dei processi possano essere impiegate anche materie prime seconde.

3. Vengono segnalati i seguenti refusi per i quali si chiede la correzione:

Paragrafo D2.10 Gestione rifiuti

a) punto 2 riscrivere la tabella relativa all'elenco dei rifiuti classificati come speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, per i quali è ammessa l'operazione di smaltimento con trattamento chimico-fisico (D9) ed annesso deposito preliminare (D15) presso l'impianto, specificando quali tipologie di rifiuti sono ammessi solamente a trattamento chimico-fisico (serbatoio S4) e quelli sottoposti ad entrambe le operazioni (serbatoio S1);

b) punto 6 sostituendo la prescrizione *“Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, sono ammesse le modalità di suddivisione dei flussi in ingresso alle vasche proposte dal gestore (VA2/VA: reflui da inceneritore e rifiuti a prevalente matrice inorganica – VA2/VP: rifiuti a prevalente matrice organica e percolati di discariche e affini)”* con la possibilità di gestire i rifiuti nelle vasche VA2/VA e VA2/VP indipendentemente dal loro inquadramento come rifiuti organici o inorganici come già accolta positivamente dall'Ente e recepita all'interno del provvedimento autorizzativo vigente così come riportato nell'Allegato III al paragrafo C1.2 *“Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”* approvato in sede di riesame;

c) Aggiornamento del paragrafo C1.2 *“Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”* rendendo più esplicito lo stralcio del provvedimento indicando che *“l'operazione D15 che si prevede di svolgere sui rifiuti ammessi a tale operazione all'impianto, potrà essere eseguita in situazioni di necessità o in condizioni di emergenza”* nei casi indicati nella successiva parte dell'autorizzazione;

d) Aggiornamento del Capitolo C3 *“Valutazione delle opzioni e dell'assetto impiantistico proposti dal gestore con identificazione dell'assetto impiantistico rispondente ai requisiti IPPC”* riportando che *l'Allestimento del serbatoio S1 da 100 m3 anche per operazioni di deposito preliminare D15* riguarda *“le tipologie di rifiuti liquidi ammesse all'impianto, in situazioni di necessità o in condizioni di emergenza”* e non a *“tutte le tipologie”*.

Impianto di Termovalorizzazione

Paragrafo D2.6 “emissioni in atmosfera”

4. Punto 12. Aggiornamento delle concentrazioni indicative per i gas certificati di SO_x, HF, NH₃ da utilizzare per le verifiche di SPAN della strumentazione di analisi a camino indicate nella tabella riportata al suddetto punto, in quanto non risultano coerenti con i relativi fondi scala strumentali attualmente impostati e riportati nell'ultima revisione del Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) (Ed.01 Rev.03 del 18/04/2022).
5. Punto 8. Inserimento dell'intervallo di confidenza percentuale massimo per il parametro Hg, in quanto nella tabella riportata nella prescrizione non è presente. Essendo presente un limite in continuo sulla media giornaliera e dovendo essere lo strumento di analisi sottoposto a QAL2 secondo la UNI EN 14181 (punto D3.1.6 del Piano di Monitoraggio e controllo), si propone di aggiornare la suddetta tabella inserendo il valore dell'intervallo di confidenza con la relativa concentrazione di riferimento pari al limite della media giorno, così come indicato nella norma UNI EN 14884:2006 e nella tabella 8.7.1 dell'ultima revisione (Ed.01 Rev.03 del 18/04/2022) del Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME);
6. Punto 64. Allineamento delle previsioni sulle attività di monitoraggio ambientale, con quanto riportato nell'Allegato IV al paragrafo D3.2.1 *“Monitoraggio e controllo: aria, suolo, biomonitoraggio”*.
7. Il gestore inoltre chiede di chiarire:

- il criterio da seguire per la verifica di conformità in caso di superamento semiorario in emissione a camino per il parametro CO, riportato alla prescrizione al punto 27; il gestore propone di aggiornare la prescrizione in quanto la verifica di conformità deve in ogni caso essere eseguita nel corso di un qualsiasi periodo di 24 ore comprensivo della semiora con superamento; le modalità di applicazione del criterio di verifica di conformità è presente al Paragrafo 2.2.3.1.2 dell'ultima revisione (Ed.01 Rev.03) del Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME).

8. Vengono segnalati i seguenti refusi per i quali si chiede la correzione:

- Allegato II al paragrafo D2.3 "Comunicazione e requisiti di notifica generali":

Modifica della prescrizione riportata al punto 5, in quanto nel testo viene erroneamente indicata la presenza di più linee di incenerimento;

- Allegato II, al paragrafo D2.6 "emissioni in atmosfera":

Modifica della tabella riportata alla prescrizione al punto 1 eliminando la dicitura "concentrazione massima ammessa di inquinanti" in quanto non pertinente con la stessa tabella;

Modifica della prescrizione al punto 22 eliminando la frase "normalmente nel mese di agosto di ogni anno", poiché ad oggi la periodicità delle fermate dell'impianto può essere superiore ai 12 mesi;

Modifica della prescrizione al punto 30 in quanto non sono più prescritte nell'atto misure di autocontrollo settimanali;

9. Eliminazione delle prescrizioni ai punti 59, 60 e 61, in quanto relative ad anni passati e non più attinenti allo stato di esercizio impiantistico attuale.

- Allegato II al paragrafo D2.10 "gestione dei rifiuti":

Modifica dell'elenco dei codici EER riportato alla prescrizione al punto 1 in quanto è indicata erroneamente la categoria "18 01 00" al posto della "18 02 00" e di eliminare la prescrizione di cui al punto 8, in quanto relativa ad una situazione passata non più attinente allo stato di esercizio impiantistico attuale;

dato atto che in data 20/09/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale di Modena pervenuto in data 08/02/2023 (recante prot. n. 23172) nel quale viene si riporta che:

Impianto Chimico Fisico

- (Rif. 1) Per quanto riguarda l'introduzione di nuovi codici EER nell'elenco dei rifiuti ammessi, si propone di stabilire una soglia di ingresso non superiore al 10% del quantitativo autorizzato. Inoltre, si ritiene al momento accettabile l'introduzione dei nuovi codici richiesti e il conseguente aggiornamento della Tabella riportata nell'allegato III, paragrafo D2.10 "Gestione dei rifiuti" al punto 2 per un periodo di 2 anni; entro dicembre 2023 ed entro dicembre 2024, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpae SAC ed al Presidio Territoriale di Modena un resoconto dei dati bimestrali relativi ai conferimenti in ingresso ed annesse analisi effettuate prima dell'impiego nell'impianto, accompagnato da una breve relazione.
- I parametri da ricercare sono quelli del piano di monitoraggio della vigente AIA, indicati al punto D.3.1.8 "Rifiuti in ingresso" riportati nella colonna per "rifiuti/reflui contenuti nelle vasche VP e VA" esclusi i parametri Fenoli, Solventi, Idrocarburi e Pesticidi. Al termine di

tale periodo, la situazione dovrà essere riconsiderata valutandone l'introduzione definitiva o la revoca. Relativamente al codice EER 19 06 99 compreso nell'elenco dei nuovi rifiuti, nel registro di carico e scarico e nei formulari dovrà essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi.

- (Rif. 2) Prendendo atto delle delucidazioni fornite nelle integrazioni, dovrà essere inserita nel Piano di Monitoraggio la rendicontazione sia della quantità di reagenti di sintesi autorizzati sia di End of Waste riutilizzati nell'anno; dovrà inoltre essere presente presso l'impianto la documentazione (dichiarazione di conformità) in ottemperanza all'art. 184 ter Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
- (Rif. 3a) si prende atto delle integrazioni pervenute e si conferma quanto già autorizzato in merito ai rifiuti acidi speciali pericolosi ammessi al trattamento nell'impianto in oggetto, contenuti nell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo D2.10. Pertanto, i rifiuti acidi (contenuti nell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo D2.10) saranno ammessi all'operazione D9, come regolatori di pH, direttamente nel processo chimico fisico, tramite il serbatoio S4 da 25 mc (ex serbatoio della soda). Tali rifiuti non potranno essere scaricati nel serbatoio S1 da 100 mc, dove invece sono ammesse le operazioni D9 e D15 per tutte le altre tipologie di rifiuto elencate al punto 2 del paragrafo D2.10 della vigente AIA. In ragione della duplice funzione del serbatoio S1 deve essere prevista l'apposizione di adeguata cartellonistica che identifichi in ogni momento l'operazione effettuata nello stesso (D9 o D15);
- (Rif. 3b) si ritiene condivisibile la richiesta di modifica del Gestore da applicare al paragrafo D2.10 "Gestione Rifiuti" punto 6;
- (Rif. 3c) si concorda con la modifica proposta dal gestore;
- (Rif. 3d) Si valuta positivamente la proposta del gestore: dovrà essere rendicontato all'interno del Report annuale, l'attività di deposito preliminare D15 per i rifiuti risultati non conformi ed inviati a smaltimento presso impianti terzi.

Impianto di termovalorizzazione

- (rif. 9) non si ritiene condivisibile l'eliminazione delle prescrizioni indicate al paragrafo D2.6 punti 59, 60 e 61 in quanto genericamente presenti in tutti gli atti autorizzativi AIA che potrebbero risultare necessarie e propedeutiche a future modifiche impiantistiche che andassero a determinare altre emissioni in atmosfera di minore entità; la prescrizione 59 potrebbe essere semplificata togliendo il riferimento alle "prove in bianco" effettivamente da riferirsi esclusivamente all'emissione della linea di incenerimento ormai a regime.
- (Rif. 6) La richiesta del gestore si ritiene accettabile, ma si propone la riscrittura del punto D.2.6.64 dell'Allegato II per allinearla con l'Allegato IV, come di seguito riportato:

64. "[omissis] ...A seguito della rinuncia alla realizzazione della linea di incenerimento n.3, la configurazione finale dell'impianto è stata raggiunta nel mese di agosto 2013, ed è stato pertanto possibile, nel corso del 2015, rivalutare il piano di monitoraggio ambientale nelle aree esterne all'impianto stesso; come indicato nella Determinazione della Provincia di Modena n. 41/2015, è stata prevista una diversa articolazione delle attività a partire dal 01/01/2016, volta a privilegiare campionamenti di maggiore significatività, cioè caratterizzati da ampia copertura temporale, eliminando quelli di breve durata (campionamenti articolati in campagne periodiche non continuative). A partire dal 01/01/2021, secondo quanto indicato nella Determinazione Arpae n. 5281 del 04/11/2020, è stata prevista un'ulteriore modifica del monitoraggio, indirizzata ad allineare progressivamente i campionamenti alla normativa di settore (D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii).

Il nuovo piano di monitoraggio, finalizzato al controllo a lungo termine delle ricadute ambientali del termovalorizzatore, si articola quindi come segue:

- *monitoraggio in continuo del PM10 e del biossido di azoto (NO2) in tre stazioni: Albareto, Tagliati e Belgio da porre a confronto con quanto rilevato nella stazione di riferimento identificata nel 2006 (stazione della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria situata a Modena in Via Giardini e di seguito denominata Giardini);*
 - *monitoraggio in continuo del PM2.5 nella stazione di potenziale massima ricaduta (Tagliati); - monitoraggio dei metalli e mercurio su PM10 da eseguire secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la valutazione dei metalli in aria ambiente (D.Lgs. 155/2010) presso le postazioni di Tagliati, Albareto, Belgio e presso la postazione di confronto Giardini (il campione mensile è costituito da almeno 50% delle giornate del mese);*
 - *monitoraggio dei microinquinanti su PTS articolato in campionamenti mensili per la determinazione di Diossine, PCBs-DL e IPA presso le postazioni di Tagliati, Albareto, Belgio e presso la postazione di confronto Giardini (il campione mensile è costituito da tutte le giornate campionate nel mese);*
 - *monitoraggio dei microinquinanti su PM10 articolato in campionamenti mensili per la determinazione di Diossine, PCBs-DL e IPA presso la postazione di Tagliati (il campione mensile è costituito da tutte le giornate campionate nel mese);*
 - *monitoraggio dei microinquinanti nelle deposizioni atmosferiche totali, articolato in campionamenti bimestrali per la determinazione di Diossine e PCBs-DL nelle stazioni Tagliati e Albareto a cui si aggiunge la postazione di bianco posizionata a Castelfranco nella frazione di Gaggio (il campione bimestrale è costituito da tutte le ricadute campionate in continuo per tutto l'arco dei due mesi);*
 - *monitoraggio a frequenza quadrimestrale dei terreni finalizzato alla ricerca di metalli, mercurio e microinquinanti (Diossine, PCBs-DL e IPA) da eseguire presso i tre punti circostanti le centraline di Tagliati, Albareto e Belgio affiancati da 6 punti selezionati fra quelli oggetto della campagna di bioaccumulo dei metalli nei licheni. I nove punti di controllo si affiancano al punto di bianco posizionato a Castelfranco nella frazione di Gaggio;*
 - *indagine di bioaccumulo dei metalli e mercurio su licheni da eseguire ogni quattro anni; l'indagine interessa i punti storicamente oggetto di biomonitoraggio della diversità lichenica.*
- Le attività sopra descritte sono parte integrante ed obbligatoria del Piano di Monitoraggio e Controllo complessivo della presente AIA (paragrafo D3) e sono riportate nel dettaglio nell'Allegato IV al paragrafo D.3.2.1 "Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale e Sanitario".*
- (Rif. 4, 5, 7 e 8) si ritengono corrette e condivisibili tutte le altre richieste espresse nei punti sopra riportati così come proposte dal gestore.

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 177 del 18/01/2022** a Herambiente s.p.a. con sede legale in Comune di Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, in qualità di gestore dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e depuratore chimico fisico situati nell'area impiantistica di Via Cavazza 45 in Comune di Modena, come di seguito riportato:

Impianto chimico-fisico

A) Il Punto 11 della **sezione C1.2.2 "DEPURATORE CHIMICO-FISICO"** dell'**Allegato I** viene così riformulato:

(omissis) In situazioni di necessità o in condizioni di emergenza i rifiuti possono essere altresì scaricati nel serbatoio S1 da 100 mc secondo l'operazione di deposito preliminare D15. L'operazione D15, che si prevede di svolgere sui rifiuti ammessi a tale operazione, potrà essere eseguita in situazioni di necessità o in condizioni di emergenza nei casi indicati di seguito: (omissis)

B) Il **punto 11** della Sezione **C3** sottoparagrafo **"Depuratore chimico-fisico"** viene così riformulato:

"11. Allestimento del serbatoio S1 da 100 mc anche per operazioni di deposito preliminare D15 delle tipologie di rifiuti liquidi ammesse all'impianto, in situazione di necessità o in condizioni di emergenza.

C) Alla **prescrizione n. 1** della **sezione D2.3** "Comunicazioni e requisiti di notifica generali" dell'**Allegato III** dell'AIA, viene aggiunta la seguente frase: *"Il gestore dovrà rendicontare all'interno del Report annuale, l'attività di deposito preliminare D15 per i rifiuti risultati non conformi ed inviati a smaltimento presso impianti terzi."*

D) la **prescrizione n. 2** (Gestione rifiuti) alla **Sezione D2.10** dell'**Allegato III** dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

2. i rifiuti classificati speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche, per i quali è ammessa l'operazione di smaltimento con trattamento chimico-fisico (D9) ed annesso deposito preliminare (D15), sono i seguenti:

EER	Descrizione rifiuto	D9	D15
01 04 13	Rifiuti Prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 (acque di lavaggio di attrezzature, automezzi e materiali nonché rifiuti liquidi derivanti dal trattamento chimico fisico di minerali)	X	X

EER	Descrizione rifiuto	D9	D15
03 01 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio di manufatti in legno dopo verniciatura e incollatura)	X	X
03 02 04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X
03 03 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio di attrezzature per la lavorazione della carta)	X	X
04 02 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio retini, rulli e macchinari)	X	X
05 01 12*	Acidi contenenti oli	X	
06 01 01*	Acido solforico e acido solforoso	X	
06 01 02*	Acido cloridrico	X	
06 01 03*	Acido fluoridrico	X	
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso	X	
06 01 05*	Acido nitrico e nitroso	X	
06 01 06*	Altri acidi	X	
06 02 01*	Iossido di calcio	X	X
06 02 04*	Iossido di sodio e di potassio	X	X
06 02 05*	Altre basi	X	X
06 02 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (altre soluzioni basiche utilizzate nei processi di fornitura ed uso basi)	X	X
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X
06 07 04*	Soluzioni ed acidi, ad es. acidi di contatto	X	
06 11 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (soluzioni acquose di lavaggio derivanti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti)	X	X
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
07 02 01*§	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (acque di lavaggio stabilimento pezzi in gomma, acque a bassissimo carico organico contenenti precipitato di polvere di gomma)	X	X
07 03 01*§	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri (acque di serigrafia effluenti da trattamento chimico-fisico)	X	X
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X
09 01 04*	Soluzioni fissative	X	X
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X
09 01 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (soluzioni di lavaggio, liquidi di contrasto, liquidi penetranti)	X	X
10 01 09*	Acido solforico	X	X
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X
10 02 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavorazione di ferro e acciaio, acque di lavaggio pezzi)	X	X
10 03 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio contenenti alluminio)	X	X

EER	Descrizione rifiuto	D9	D15
10 04 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio contenenti piombo)	X	X
10 05 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio contenenti zinco)	X	X
10 06 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio contenenti rame)	X	X
10 07 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio contenenti argento)	X	X
10 08 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio piazzali ditte produttrici di allumina)	X	X
10 09 15*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 09 16	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	X	X
10 09 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio piazzali di fonderia con tracce di sedimento terra di fonderia)	X	X
10 11 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque da taglio e molatura vetro)	X	X
10 12 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (soluzioni di lavaggio inorganiche e/o pulizia di manufatti ceramici cotti e crudi)	X	X
11 01 05*	Acidi di decapaggio	X	
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti	X	
11 01 07*	Basi di decapaggio	X	X
11 01 11*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 02 02*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X
11 02 03	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X
11 02 05*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X
11 01 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X
11 05 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (soluzioni di lavaggio e abbattimento fumi da processi di galvanizzazione a caldo)	X	X
12 03 01*§	Soluzioni acquose di lavaggio (acque di lavaggio pezzi meccanici con tracce di oli, idrocarburi o dopo processo di tempraggio a olio)	X	X
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X
16 01 15	Liquidi antigelo diversi di quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 (reagenti chimici inorganici di laboratorio non specificati altrimenti)	X	X
16 07 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque contenenti tracce di oli e/o idrocarburi provenienti da lavaggio dopo svuotamento di serbatoi di stoccaggio o da interventi di bonifica da inquinamento di acque superficiali dopo separazione oli)	X	X
16 08 06*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X
16 10 03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X
19 01 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio di attrezzature e macchinari)	X	X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi (bonifiche vasche di stoccaggio e stadi intermedi di trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali)	X	X
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	X	X
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (percolati dal processo di compostaggio)	X	X
19 06 03#	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X
19 06 04#	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X
19 06 05#	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X

EER	Descrizione rifiuto	D9	D15
19 06 06#	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X
19 06 99#	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X
19 08 99§	Rifiuti non specificati altrimenti (reflui di impianti di depurazione chimico-fisici a prevalente matrice inorganica)	X	X
	Rifiuti non specificati altrimenti (sospensione acquosa da spurgo pozzetti autolavaggi)	X	X
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X
19 09 06§	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico (acque di controlavaggio per rigenerazione colonne di addolcimento acqua ad uso potabile o industriale)	X	X
19 09 99	Rifiuti non specificati altrimenti (acque derivanti dal malfunzionamento o incidenti di impianti di trattamento)	X	X
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi (soluzioni acquose separate dalla rigenerazione dell'olio)	X	X
19 11 07*	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi (acque lavaggio fumi)	X	X
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X

§ è consentito l'utilizzo dei codici contrassegnati da questo simbolo solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

* rifiuti classificati pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche

soglia di ingresso non superiore al 10% del quantitativo autorizzato per un periodo di 2 anni. Entro dicembre 2023 ed entro dicembre 2024, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpae SAC e al Presidio Territoriale di Modena un resoconto dei dati bimestrali relativi ai conferimenti in ingresso ed annesse analisi effettuate prima dell'impiego nell'impianto, accompagnato da una breve relazione. Al termine di tale periodo verrà rivalutata l'opportunità di rendere definitiva l'introduzione di tali codici o revocarla.

Per il codice EER 190699 nel registro di carico e scarico e nei formulari dovrà essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi.

E) Alla sezione **D.3.1.8 “Rifiuti in ingresso”** dell'**allegato V** dell'AIA del piano di monitoraggio, nella tabella “Controlli analitici sui rifiuti/reflui in ingresso”, alla colonna per “rifiuti/reflui contenuti nelle vasche VP e VA” si specifica che solo per i codici EER 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05, 19 06 06, 19 06 99 non sono da ricercare i parametri Fenoli, Solventi, Idrocarburi e Pesticidi.

F) la **prescrizione n. 6** (Gestione rifiuti) alla **Sezione D2.10** dell'**Allegato III** dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

“6. Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, i rifiuti in ingresso possono essere caricati in entrambe le vasche di conferimento (VA2/VC/A e VA2/VC/B) per essere poi inviati ai vari corpi tecnici di stoccaggio/accumulo (vasche VA27VA e VA2/VP e serbatoi S1, S2 ed S3) garantendo la compatibilità con gli altri rifiuti presenti al fine di evitare eventuali reazioni indesiderate.”

G) Il paragrafo **D.31.1 - Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti** dell'**Allegato V** dell'AIA, è sostituito dalla seguente:

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA	REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE		GESTORE (trasmissione)
Reagenti e materie prime per l'impianto di depurazione chimico fisico suddivisi per tipologia*	Carico bolle di acquisto Pesatura Controllo conformità bolle	Ad ogni ingresso	Elettronica e/o cartacea per singola materia prima e con rendicontazione mensile	Annuale

***la rendicontazione deve essere effettuata sia per la quantità di reagenti di sintesi autorizzati sia di End of Waste riutilizzati nell'anno; dovrà inoltre essere presente presso l'impianto la documentazione (dichiarazione di conformità) in ottemperanza all'art. 184 ter Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.**

Impianto di termovalorizzazione

H) Sono confermate le **prescrizioni 59, 60 e 61** indicate al **paragrafo D2.6** dell'**allegato II** dell'AIA in quanto genericamente presenti in tutti gli atti autorizzativi AIA e potrebbero risultare necessarie e propedeutiche a future modifiche impiantistiche che andassero a determinare altre emissioni in atmosfera di minore entità.

La prescrizione 59 viene così semplificata: “La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio, dell'inizio delle prove con incenerimento rifiuti degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di lettera raccomandata a/r a Comune di Modena e ARPAE di Modena.”

I) la **prescrizione n. 5** (Comunicazione e requisiti di notifica generali) alla **Sezione D2.3** dell'**Allegato II** dell'AIA, al paragrafo Report mensile con elaborati è sostituita dalla seguente:

“5. Il Report mensile riassume i risultati delle misure di parametri di processo e di inquinanti, presentati come medie giornaliere registrate per la linea di incenerimento; deve essere presentato in forma cartacea (o elettronica, nel rispetto delle condizioni precedentemente previste) e deve riportare le seguenti informazioni:

Riepilogo informazioni su eventi per i quali è prevista la comunicazione.

-Resoconto delle segnalazioni dei carichi di rifiuti positivi alla rilevazione di radioattività.

-Riepilogo dei risultati delle misurazioni discontinue, utili ai calcoli dei flussi di massa, mettendo in evidenza eventuali situazioni di prossimità al valore limite ed eventuali situazioni di incongruenza tra i risultati dei rilievi discontinui di Portata, Pressione, Temperatura e Mercurio ed i risultati degli stessi rilievi effettuati dal sistema di monitoraggio in continuo. Nel report mensile successivo si dovrà fare cenno al ripetersi della criticità e/o incongruenza o alla sua risoluzione.

-Certificati analitici degli autocontrolli effettuati su E7/a (deodorizzatore).

-Quantità di rifiuti inceneriti in tonnellate/giorno (da riportare sempre, anche in assenza di media giornaliera).

-Il quantitativo settimanale di rifiuti EER 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”, riferito ad ogni settimana che si completa nel mese cui si riferisce la relazione medesima.

-Quantità di rifiuti inceneriti in tonnellate/mese (da riportare sempre, anche in assenza di media giornaliera) specificando i quantitativi di rifiuti urbani e rifiuti speciali.

-Dettaglio mensile delle singole tipologie di rifiuti suddivisi per codice europeo e degli specifici quantitativi di rifiuti urbani e speciali inceneriti.

-Dettaglio mensile della provenienza dei rifiuti speciali e dei quantitativi specifici suddivisi per codice EER.

- Funzionamento delle linee di incenerimento in ore/giorno (da riportare sempre, anche in assenza di media giornaliera).
 - Percentuale di Ossigeno umido nei fumi in uscita dalla camera di post-combustione.
 - Temperatura di emissione a camino e Temperatura in camera di Post-Combustione (°C).
 - Pressione del gas (mbar) ed Umidità relativa misurate a camino (% v/v).
 - Percentuale di Anidride Carbonica misurata a camino (riferita al gas secco).
 - Percentuale di Ossigeno di processo (riferita al gas secco).
 - Portata di aria di processo (riferita a gas secco, 273K, 101,3 KPascal).
 - Concentrazione in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273K, 101,3 KPascal, Ossigeno 11%).
 - Motivazione dell'eventuale mancanza del dato giornaliero (mediante annotazioni brevi).
 - Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:
 - Valori giornalieri minimi e massimi del mese, per ciascun parametro o inquinante, e limiti giornalieri di emissione.
 - Numero di medie giornaliere del mese non valide per guasti e/o manutenzioni dei sistemi di misura.
 - Numero medie giornaliere del mese eccedenti i limiti autorizzativi. In caso di superamento dei limiti semiorari andranno allegati anche i report giornalieri relativi alle giornate in cui si è verificato l'evento; nel caso di superamento di CO, devono essere inviate anche le medie su dei periodi di 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore cui si riferisce il superamento semiorario.
- L'invio dei report mensili in formato cartaceo o elettronico deve essere effettuato, con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono le misurazioni."

L) Alla **Sezione D2.6** (Emissioni in atmosfera) dell'**Allegato II** dell'AIA sono apportate le seguenti modifiche:

i. la tabella relativa al quadro complessivo delle emissioni della **prescrizione n. 1**, è sostituita dalla seguente:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione	Punto di emissione N°E7/a Deodorizzatore aria fossa rifiuti	Punto di emissione N°E8/a Sfiato raffreddamento olio turbina	Punto di emissione N°E9/a Generatore Emergenza L4
Stato	A regime	A regime	A regime
data presunta di messa a regime	A regime	A regime	A regime
Portata di processo massima (Nmc/h)	42.000	60	-----
Altezza minima (m)	32	24	5
Durata (h/g)	24	24	Saltuaria in caso di emergenza
Impianto di depurazione	Filtro rotativo + Filtro a tasche + Adsorbitore a carboni attivi	---	---

ii. la **prescrizione n. 8** è sostituita dalla seguente:

8. I sistemi di misurazione in continuo (fiscale e backup) devono avere caratteristiche tali per cui gli intervalli di confidenza da associare ai risultati delle misurazioni, determinati rispetto alle seguenti concentrazioni di riferimento, non devono eccedere le percentuali riportate in tabella:

	Intervallo di confidenza	Concentrazione di Riferimento
Polveri (*)	30%	10 mg/Nmc
NOx espressi come NO2 (*)	20%	100mg/Nmc
SOx espressi come SO2 (*)	20%	50mg/Nmc
HCl (*)	40%	10 mg/Nmc
HF (*)	40%	1 mg/Nmc
COV come Carbonio Organico Totale (*)	30%	10 mg/Nmc
CO (*)	10%	50mg/Nmc
O2	10%	21%
CO2	10%	30%
H2O	10%	40%
NH3 (*)	20%	20 mg/Nmc
N2O	30%	10 mg/Nmc
Hg**	40%	0,02 mg/Nmc

(*) Fonte: D.Lgs 152/2006, parte quarta, titolo III-bis, Allegato 1, punto C)

(**) Fonte: UNI EN 14884:2006, annex A, punto A.1

iii. la **prescrizione n. 12** è sostituita dalla seguente:

12. I risultati delle verifiche periodiche di zero e di calibrazione con gas certificati (zero e span) degli analizzatori in continuo e del sistema linea di prelievo + analizzatore (fiscale e backup), sono da confrontare con i requisiti di accettabilità di seguito riportati:

	Verifica di ZERO dell'analizzatore	Verifica di ZERO linea di prelievo + analizzatore	Concentrazione indicativa dei gas certificati per le verifiche di SPAN	Verifica di SPAN dell'analizzatore	Verifica di SPAN linea di prelievo + analizzatore
HCl	≤ 0,4 mg/Nmc	≤ 0,8 mg/Nmc	35 mg/Nmc	± 8%	Non prevista
SOx	≤ 1,5 mg/Nmc	≤ 3 mg/Nmc	60 mg/Nmc	± 8%	± 10 mg/Nmc
NOx	≤ 1,3 mg/Nmc	≤ 2,6 mg/Nmc	120 mg/Nmc	± 8%	± 20 mg/Nmc
CO	≤ 0,3 mg/Nmc	≤ 0,6 mg/Nmc	65 mg/Nmc	± 5%	± 5 mg/Nmc
TOC	≤ 0,2 mg C/Nmc	≤ 0,4 mg C /Nmc	15 mg C/Nmc	± 8%	± 3 mg/Nmc
O2	20,6%–21,2% *	20,3% – 21,5% *	11%	± 0,5	± 1,0
HF	≤ 0,1 mg/Nmc	≤ 0,2 mg/Nmc	4 mg/Nmc	± 8%	Non prevista
NH3	≤ 0,2 mg/Nmc	≤ 0,4 mg/Nmc	12 mg/Nmc	± 8%	± 3 mg/Nmc
N2O	≤ 0,4 mg/Nmc	≤ 0,8 mg/Nmc	20 mg/Nmc	± 8%	± 3 mg/Nmc
Hg	≤ 2µg/mc	≤ 3µg/mc	----	----	----

* La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%

Verifiche accettabili di ZERO del solo analizzatore nonché della linea di prelievo + analizzatore, indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di ZERO non accettabili devono comportare il controllo della pulizia delle parti strumentali e/o della linea di prelievo a contatto con i gas da analizzare e successiva nuova verifica. Verifiche accettabili di SPAN del solo analizzatore nonché della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di SPAN non accettabili devono comportare il “fuori servizio” del sistema di misura e l’attivazione di controlli supplementari e/o di manutenzione del sistema di misura. Le verifiche automatiche per l’autodiagnosi del sistema devono riguardare sia lo ZERO (almeno giornaliera) che la risposta dell’analizzatore comparando le misure rilevate con un confronto fisso precedentemente memorizzato (la frequenza di questa verifica automatica dovrà essere maggiore di quella relativa alla verifica periodica di calibrazione con gas certificati); tali attività sono necessarie per compensare eventuali sporcamenti e/o invecchiamenti di parti strumentali. I requisiti di accettabilità delle suddette verifiche periodiche di zero e di calibrazione con gas certificati (zero e span) degli analizzatori in continuo e del sistema linea di prelievo + analizzatore, su espressa richiesta del gestore, possono essere modificati sulla base delle caratteristiche metrologiche degli SME installati, previa valutazione dell’Autorità Competente e dell’Autorità di Controllo.

iv. la **prescrizione n. 22** è sostituita dalla seguente:

22. Ai fini del controllo dell'efficienza dell'adsorbitore a carboni attivi di cui all'emissione n.E7/a, il gestore procederà a verifica analitica della portata e dei composti organici volatili (COT) a monte e valle del depuratore, da effettuare nel periodo di fermata programmata dell'impianto, comunque con frequenza non superiore a 18 mesi e non superiore a 720 ore di effettivo funzionamento, anche se discontinuo. In alternativa, il gestore può optare per l'installazione di un misuratore in continuo di composti organici volatili (COT) da sottoporre a controlli di zero e calibrazione con gas certificati (span) almeno annualmente. In corrispondenza di una delle misure monte/valle di COT condotta durante il periodo della fermata programmata più lunga, sull'emissione n. E7/a deve essere effettuata anche un'analisi in Olfattometria Dinamica monte/valle secondo la norma UNI EN 13725. I campioni da sottoporre ad analisi olfattometrica dovranno essere ottenuti con un campionamento medio rappresentativo di un periodo temporale di almeno 6 ore diurne nelle ore centrali della giornata; i campioni potranno essere generati da un prelievo continuativo di durata pari a 6 ore o da almeno 6 prelievi parziali di breve durata distribuiti omogeneamente nel medesimo arco temporale. Relativamente all'impianto a carboni attivi, attualmente a servizio della linea n.4 per la deodorizzazione dell'aria della fossa rifiuti, la sostituzione del carbone attivo deve essere effettuata in corrispondenza di un aumento massimo in peso del 20% dello stesso e comunque almeno ogni 7 anni solari (84 mesi). A tal proposito, il gestore dovrà provvedere a pesarne un volume noto e verificarne il peso periodicamente in relazione alle ore di effettivo utilizzo. La sostituzione del carbone attivo dovrà risultare dalle annotazioni effettuate, a cura del gestore, sul registro di carico-scarico dei rifiuti.

v. la **prescrizione n. 27** è sostituita dalla seguente:

27. La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e discontinue deve essere eseguita secondo le seguenti indicazioni:

a) I valori limite si applicano durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avvio e arresto, purché non vengano inceneriti rifiuti. I periodi successivi al blocco dell'alimentazione rifiuti, dovuto a malfunzionamento, o guasti, o fermate programmate, rientrano nei periodi di applicazione dei limiti di emissione fino ad esaurimento del rifiuto nel forno che comunque deve avvenire entro il **termine massimo di 4 ore**.

b) I valori limite di emissione, relativamente alle misurazioni in continuo, si intendono rispettati se sono verificate le seguenti condizioni, riferite ai valori medi elaborati come prescritto:

- Valori medi giornalieri di Polveri, NO_x, SO_x, HCl, HF, COV, NH₃, Hg: NESSUNO dei valori medi, ottenuti dai valori medi semiorari senza sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza, supera il rispettivo limite di emissione.
- Valore medio giornaliero di CO: NESSUNO dei valori medi, ottenuti dai valori medi semiorari senza sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza, supera il limite di emissione oppure, in caso di non totale rispetto, almeno il 97% delle medie giornaliere nel corso dell'anno NON supera il valore di 50 mg/Nmc.
- Valori medi semiorari di Polveri, NO_x, SO_x, HCl, HF, COV, NH₃: NESSUNO dei valori medi su 30 minuti, ottenuti previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza (come previsto dalla Parte Quarta, titolo III-bis, del D.Lgs. 152/2006, allegato 1, punto C)), supera il rispettivo limite di emissione semiorario oppure, in caso di non totale rispetto, almeno il 97% dei valori medi semiorari nel corso dell'anno NON supera i valori riportati di seguito:

Polveri	10 mg/Nmc
NO _x espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
SO _x espressi come SO ₂	50 mg/Nmc
HCl	10 mg/Nmc
HF	1 mg/Nmc
COV espresso come Carbonio Organico Totale	10 mg/Nmc
NH ₃ ammoniacale	5 mg/Nmc

In ogni caso, per le polveri non deve MAI essere superata la soglia di 150 mg/Nmc come valore medio semiorario.

- Valori medi semiorari di CO: NESSUNO dei valori medi su 30 minuti, ottenuti previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza (come previsto dalla parte quarta, titolo III-bis, del D.Lgs 152/2006, allegato 1, punto C) supera il rispettivo limite di emissione semiorario (100 mg/Nmc) oppure, in caso di non totale rispetto, almeno il 95% dei valori medi su 10 minuti, ottenuti previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza (come previsto dalla Parte Quarta, titolo III-bis, del D.Lgs.152/2006, allegato 1, punto C), da calcolare in un qualsiasi periodo di 24 ore cui si riferisce il superamento semiorario NON supera il valore di 150 mg/Nmc.

- Portata volumetrica della emissione: NESSUN valore medio giornaliero deve superare il valore limite; la valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione.

- Il limite fissato per la temperatura minima al camino si intende rispettato se la media giornaliera risulta uguale o superiore al limite minimo; la valutazione deve essere eseguita previa somma dell'incertezza della misurazione.

c) I valori limite di emissione, relativamente alle misurazioni discontinue di Metalli, Mercurio, IPA, Diossine + Furani + PCB si intendono rispettati se NESSUNO dei valori medi rilevati durante il periodo di campionamento, di durata pari almeno al minimo prescritto, supera il rispettivo limite di emissione; la valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione.

La verifica dei limiti di emissione espressi in concentrazione, in relazione ai microinquinanti organici IPA, Diossine + Furani + PCB, deve avvenire attraverso i campionamenti periodici discontinui della durata minima di 6 ore e fino a 8 ore, come previsto nell'All.1 punto 4 della Parte Quarta, titolo III-bis, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm..

La verifica dei limiti di emissione espressi in concentrazione, in relazione a Metalli, Cadmio + Tallio, Mercurio (fermo restando quanto previsto al successivo punto f), deve avvenire attraverso

campionamenti periodici discontinui della durata minima di 2 ore e fino a 8 ore, come previsto nell'All.1 punto 4 della Parte Quarta, titolo III-bis, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm..

In caso di superamento dei limiti di una misurazione discontinua dovranno essere adottate le seguenti procedure:

c1. Comunicazione immediata ad ARPAE di Modena, anche sulla base dei dati acquisiti informalmente e che saranno oggetto di certificato analitico successivo, includendo report giornaliero relativo alla data del campionamento.

c2. Ripetizione immediata dei campionamenti in cui si sono verificati i superamenti; la data della nuova verifica dovrà essere indicata nella relazione di cui al punto c3.

c3. Verifica delle anomalie, dei guasti, dei dati relativi agli inquinanti e ai parametri di processo monitorati in continuo, delle registrazioni del funzionamento dei dispositivi di abbattimento sia nelle giornate immediatamente precedenti il campionamento (di norma 3 giorni) sia in quelle immediatamente successive (di norma 3 giorni) in modo da evidenziare eventuali criticità: di tale verifica dovrà essere fatta una relazione da inviare ad ARPAE di Modena.

c4. In caso di esito negativo della verifica di cui al punto c3 (cioè nessuna criticità evidenziata nelle registrazioni di inquinanti e parametri) ed esito negativo nella ripetizione del controllo di cui al punto c2 (cioè risultati nei limiti previsti) dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE di Modena.

c5. In caso di esito positivo della verifica (cioè evidenza di criticità nelle registrazioni di inquinanti e parametri o ripetizione del controllo con risultati oltre limiti previsti) dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE di Modena e dovrà essere fermato l'impianto per verifiche e manutenzioni straordinarie.

Le eventuali situazioni di prossimità al valore limite non sono da considerare situazioni di "non conformità".

d) I valori limite di emissione espressi in flusso di massa degli inquinanti, relativamente alle misurazioni continue e discontinue, si intendono rispettati se NESSUNO di essi viene superato; i valori relativi ai diversi inquinanti devono essere ottenuti a partire dalle concentrazioni emesse, quantificate senza sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza. La verifica dei limiti di emissione espressi in flusso di massa di microinquinanti organici IPA, Diossine, Furani e PCB, in relazione alla presenza di sistemi di campionamento in continuo idonei ad eseguire prelievi di più giorni consecutivi, deve avvenire attraverso gli esiti dei controlli effettuati con tali sistemi di campionamento in continuo. La verifica dei limiti di emissione espressi in flusso di massa di Polveri, NOx, SOx, HCl, HF, COV, NH3 e Mercurio deve avvenire attraverso gli esiti dei controlli effettuati con il sistema di monitoraggio in continuo di tali inquinanti. La verifica dei limiti di emissione espressi in flusso di massa di Metalli, Cadmio + Tallio deve avvenire attraverso gli esiti dei controlli periodici discontinui.

vi. la **prescrizione n. 30** è sostituita dalla seguente:

30. I flussi di massa degli inquinanti emessi in un determinato periodo temporale si calcolano dalle misure medie di: Portata volumetrica, Ossigeno e Concentrazione degli inquinanti senza detrazione dell'intervallo di confidenza, ore di funzionamento dell'impianto, con la seguente formula:

$$\text{Flusso di massa (Kg)} = E^- \times \frac{21 - O^-}{21 - 11} \times \text{Portata Volumetrica Media} \times \frac{1}{10^6} \times h$$

E^- = Concentrazione media dell'inquinante in oggetto. Nel caso di misure continue corrisponde alla concentrazione media di emissione, ottenuta dai valori medi semiorari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa. Nel caso di misure discontinue corrisponde al risultato della

misurazione stessa, considerata rappresentativa dell'intervallo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa. In entrambi i casi il risultato è espresso come mg/Nmc di gas di processo secco, normalizzato all'Ossigeno 11% e senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%.

O^-m = Tenore medio di ossigeno di processo misurato a camino (%v/v gas secco): corrisponde alla concentrazione media di processo in emissione, ottenuta dai valori medi semiorari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.

Portata Volumetrica Media = Portata media di processo emessa (Nmc/h gas secco): è il valore medio di portata ottenuto dai valori medi semiorari validi nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.

h = Numero di ore di funzionamento dell'impianto nel periodo di tempo a cui si riferisce il flusso di massa.

Nel caso in cui il flusso di massa sia ottenuto anche da concentrazioni "inferiori al limite di rilevabilità", nel calcolo dei valori medi tali misure sono da considerare pari alla metà del limite di rilevabilità stesso, così come previsto dal documento tecnico "rapporto ISTISAN 04/15".

Nel caso di misurazioni discontinue si assume che:

-frequenza di misurazione quadrimestrale: una misura da effettuare entro ogni quadrimestre successivo alla data di messa a regime e con un distacco temporale di almeno 60 giorni tra 2 misurazioni consecutive.

-frequenza di misurazione bimestrale: una misura da effettuare entro ogni bimestre e con un distacco temporale di almeno 20 giorni tra 2 misurazioni consecutive.

-frequenza di misurazione mensile: una misura da eseguire nell'arco temporale di ciascun mese.

-frequenza di misura quindicinale: 2 misure mensili da eseguire, di norma, una nella prima quindicina del mese e l'altra nel periodo successivo.

-frequenza di misura settimanale: 1 misura da eseguire entro la settimana.

Le misure discontinue si considerano rappresentative del periodo in cui vengono eseguite (settimanale: dal lunedì alla domenica – quindicinale: dal 1 al 15 oppure dal 16 al 31 del mese -mensile: dal 1 al 31 del mese, bimestrale: dal 1 del primo mese al 31 del mese successivo, ecc.).

In caso di periodi mensili di funzionamento inferiori a 15 giorni è necessaria una sola misurazione mensile o quindicinale. In caso di periodi mensili di funzionamento inferiori a 5 gg, la misura periodica mensile o quindicinale non è obbligatoria ed il calcolo dei flussi di massa può essere eseguito con l'ultima misurazione discontinua eseguita nel mese precedente oppure la prima misurazione discontinua da eseguire nel mese successivo.

Il flusso di massa ed il fattore di emissione specifico degli inquinanti emessi a camino deve essere elaborato mensilmente ed il suo valore (mensile e progressivo, partendo dal primo gennaio di ogni anno) deve essere riportato nel report mensile.

vii. la **prescrizione n. 64** è sostituita dalla seguente:

64. Nelle aree circostanti l'impianto di incenerimento rifiuti deve essere effettuato un monitoraggio ambientale finalizzato al controllo delle ricadute esterne dell'impianto di termovalorizzazione dei terreni, nelle deposizioni e in aria. Tale attività è stata prescritta all'azienda con deliberazione della Giunta provinciale n. 429 del 26/10/2004 a conclusione della procedura di VIA, al fine di seguire le variazioni impiantistiche inerenti la costruzione della nuova linea di incenerimento secondo tre distinte fasi operative (ante-operam, fase intermedia e post-operam) e garantendo almeno 18 mesi di monitoraggio nell'ultima fase a regime. Trascorsi questi 18 mesi dalla configurazione finale, in base alla valutazione dei dati raccolti è stata prevista una rivalutazione delle campagne di monitoraggio in termini di frequenze ed eventualmente di numerosità e localizzazione dei punti.

A seguito della rinuncia alla realizzazione della linea di incenerimento n.3, la configurazione finale dell'impianto è stata raggiunta nel mese di agosto 2013, ed è stato pertanto possibile, nel corso del 2015, rivalutare il piano di monitoraggio ambientale nelle aree esterne all'impianto stesso; come indicato nella Determinazione della Provincia di Modena n. 41/2015, è stata prevista una diversa articolazione delle attività a partire dal 01/01/2016, volta a privilegiare campionamenti di maggiore significatività, cioè caratterizzati da ampia copertura temporale, eliminando quelli di breve durata (campionamenti articolati in campagne periodiche non continuative).

A partire dal 01/01/2021, secondo quanto indicato nella Determinazione Arpae n. 5281 del 04/11/2020, è stata prevista un'ulteriore modifica del monitoraggio, indirizzata ad allineare progressivamente i campionamenti alla normativa di settore (D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii).

Il nuovo piano di monitoraggio, finalizzato al controllo a lungo termine delle ricadute ambientali del termovalorizzatore, si articola quindi come segue:

- monitoraggio in continuo del PM10 e del biossido di azoto (NO2) in tre stazioni: Albareto, Tagliati e Belgio da porre a confronto con quanto rilevato nella stazione di riferimento identificata nel 2006 (stazione della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria situata a Modena in Via Giardini e di seguito denominata Giardini);
- monitoraggio in continuo del PM2.5 nella postazione di potenziale massima ricaduta (Tagliati);
- monitoraggio dei metalli e mercurio su PM10 da eseguire secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la valutazione dei metalli in aria ambiente (Dlgs 155/2010) presso le postazioni di Tagliati, Albareto, Belgio e presso la postazione di confronto Giardini (il campione mensile è costituito da almeno 50% delle giornate del mese);
- monitoraggio dei microinquinanti su PTS articolato in campionamenti mensili per la determinazione di Diossine, PCBs-DL e IPA presso le postazioni di Tagliati, Albareto, Belgio e presso la postazione di confronto Giardini (il campione mensile è costituito da tutte le giornate campionate nel mese);
- monitoraggio dei microinquinanti su PM10 articolato in campionamenti mensili per la determinazione di Diossine, PCBs-DL e IPA presso la postazione di Tagliati (il campione mensile è costituito da tutte le giornate campionate nel mese);
- monitoraggio dei microinquinanti nelle deposizioni atmosferiche totali, articolato in campionamenti bimestrali per la determinazione di Diossine e PCBs-DL nelle stazioni Tagliati e Albareto a cui si aggiunge la postazione di bianco posizionata a Castelfranco nella frazione di Gaggio (il campione bimestrale è costituito da tutte le ricadute campionate in continuo per tutto l'arco dei due mesi);
- monitoraggio a frequenza quadrimestrale dei terreni finalizzato alla ricerca di metalli, Mercurio e microinquinanti (Diossine, PCBs-DL e IPA) da eseguire presso i tre punti circostanti le centraline di Tagliati, Albareto e Belgio affiancati da 6 punti selezionati fra quelli oggetto della campagna sul bioaccumulo dei metalli nei licheni. I nove punti di controllo si affiancano al punto di bianco posizionato a Castelfranco nella frazione di Gaggio;
- indagine di bioaccumulo dei metalli e Mercurio su licheni da eseguire ogni quattro anni; l'indagine interessa i punti storicamente oggetto di biomonitoraggio della diversità lichenica.

Le attività sopra descritte sono parte integrante ed obbligatoria del Piano di Monitoraggio e Controllo complessivo della presente AIA (paragrafo D3) e sono riportate nel dettaglio nell'Allegato IV al paragrafo D.3.2.1 "Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale e Sanitario".

M) nella **prescrizione n. 1** (Gestione rifiuti) alla **Sezione D2.10** dell'**Allegato II** dell'AIA, si sostituisce il codice EER 18 01 00 con il codice EER 18 02 00 in quanto erroneamente assegnato

alla categoria *rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali*.

N) si elimina la **prescrizione n. 8** (Gestione rifiuti) alla **Sezione D2.10** dell'**Allegato II** dell'AIA.

O) il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 entro 90 giorni dal ricevimento della presente modifica è tenuto a prestare un'appendice delle garanzie finanziarie già agli atti della scrivente Amministrazione in riferimento al presente atto.

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente atto ha la medesima validità della Det. n. 177 del 18/01/2022 (18/01/2034 in caso di mantenimento della certificazione ISO 14001, oppure, 18/01/2032);
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della Det. n. 177 del 18/01/2022 per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Modena e alla Ditta Herambiente S.p.A., tramite il SUAP di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.